





ANTIRICICLAGGIO E ANTITERRORISMO

Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231 come modificato dal D.Lgs. 90/2017 ed in ultimo dal D.Lgs. 125/2019

Adempimenti e osservazioni per gli Agenti di Affari in Mediazione



Avv. Daniele Mammani – mammani@tin.it



FINALITA'



Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a fini di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.





CONFCOMMERCIO

OBBLIGHI PER GLI AGENTI IMMOBILIARI

- Adeguata verifica della clientela
- Conservazione documenti, dati, informazioni
- Segnalazione di operazione sospetta
- Astensione
- (Comunicazione)







1° OBBLIGO ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA ARTT. 17 E SS.









VERIFICA DEL CLIENTE E DEL TITOLARE EFFETTIVO:

- in occasione dell'instaurazione di un **rapporto continuativo** o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale;
- in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a **15.000** euro.

Sempre

- quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- quando vi sono **dubbi sulla veridicità** o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione.





MOMENTO DELL'ESECUZIONE



IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE E DEL TITOLARE EFFETTIVO



prima dell'instaurazione del rapporto

VENDITORE/LOCATORE



prima del conferimento dell'incarico

ACQUIRENTE/CONDUTTORE



prima della sottoscrizione della proposta







CONTENUTO DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA – ART. 18 -

- a) identificazione del cliente e verifica della sua identità (documenti, dati e informazioni);
- b) identificazione dell'eventuale titolare effettivo e verifica della sua identità;
- c) ottenimento di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo;
- d) svolgimento di un controllo costante nel corso del rapporto.









per valutare e graduare l'entità delle misure di AVC

a) con riferimento al cliente:

- 1) la natura giuridica;
- 2) la prevalente attività svolta;
- 3) il comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- 4) l'area geografica di residenza o sede.

b) con riferimento all'operazione:

- 1) la tipologia;
- 2) le modalità di svolgimento;
- 3) l'ammontare;
- 4) la frequenza e il volume;
- 5) la ragionevolezza dell'operazione, in rapporto all'attività svolta dal cliente e all'entità delle risorse economiche nella sua disponibilità;
- 6) l'area geografica di destinazione dell'operazione.











SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Azzera

Cliente
Attività economica del cliente
Area geografica di residenza del cliente
Prestazione dell'Agenzia verso il cliente: Prestazione continuativa Prestazione occasionale
Modalità di svolgimento:
Tipo e scopo operazione: Compravendita Locazione Cessione / Rilievo azienda Affitto azienda Altro
Comportamento tenuto dal cliente
A) CRITERI CON RIFERIMENTO AL TIPO DI CLIENTE (Valutazione: 1 rischio basso; 2 rischio medio; 3 rischio alto)
Natura giuridica Valutazione Rischio (Nota: Aumento del rischio per crescente struttura organizzativa del cliente)
Ditta Individuale e Persona Fisica Società di Persone Società di Capitali
2) Prevalente attività svolta dal cliente tenendo conto delle modalità operative, struttura e mezzi impiegati (Nota: Attività anomala: rischio crescente per utilizzo di strutture non coerenti con il tipo di attività, operazioni in contanti, investimenti a prezzi anomali, etc.) Nella norma Attività anomala
3) Comportamento tenuto al momento dell'operazione (Nota: Comportamento anomalo: reticente, omissivo o poco collaborativo)
Nella norma Anomalo
Area geografica di residenza o sede (Nota: Paese a rischio: ad esempio soggetto a sanzioni da organismi internazionali, privo di una specifica legislazione
antiriciclaggio, indicato da organismi internazionali come paese con alto livello di attività criminose o cooperante
con nuclei di terrorismo, etc confrontare black lists su siti ufficiali).
Paese nell'Unione Europea
Paese extra UE Paese a rischio
TOTALE A)









B) CRITERI INERENTI L'OPERAZIONE

(Valutazione: 1 per rischio basso; 2 per rischio medio; 3 per rischio alto)

	1)	Tipologia (Nota: Valutazione sul tipo di operazione) Normale Fuori dalla norma	/alutazione Rischio
		_ ruon dalla nonna	
	2)	Modalità di svolgimento	
		(Nota: Rischi crescenti per operazioni tra società)	
		Prestazione nei confronti di persone fisiche	
		Prestazione nei confronti di società	
	3)	Ammontare	
		(Nota: Rischio crescente per l'aumento dell'ammontare)	
		Basso	
		Medio	
		Alto	
	4)	Frequenza e durata (Nota: In riferimento al rapporto con il cliente: occasionale, occasionale frequente o continuativo) Occasionale	
		Frequente	
		Continuativo	
	5)	Ragionevolezza (Nota: Occorre fare riferimento alle caratteristiche del cliente e della sua attività) Coerente con il profilo del cliente Non coerente	
	6)	Area geografica di destinazione dell'oggetto dell'operazione (Nota: Paese a rischio: ad esempio soggetto a sanzioni da organismi internazionali, privo di una si antiriciclaggio, indicato da organismi internazionali come paese con alto livello di attività crimino con nuclei di terrorismo, etc., (confrontare black lists su siti ufficiali).	
		Paese nell'Unione Europea	
		Paese extra UE	
		Paese a rischio	
ro:	TAL	E B)	0







RIEPILOGO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Totale valutazione modello A)	0	
Totale valutazione modello B)	0	
TOTALE		
TOTALE	0	
(Nota: da 10 a 18 rischio basso	- da 19 a 25 rischio medio - da 26 a 30 rischio alto)	
VALUTAZIONE	DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO / FINANZIAMENTO AL T	ERRORISMO
Basso		
■ Medio		
Alto		
Scheda compilata da)
Titolare o legale rapp	resentante	
Dipendente o collabo	ratore	
dell'Agenzia		
con sede in		
Luogo	Data Firma	







Locazioni campo di applicazione

Solo quando il canone mensile è pari o superiore a Euro 10.000 (art. 3 n. 5 lett. e)





TITOLARE EFFETTIVO ART. 20



La persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

Società di capitali



25% del capitale sociale.

In mancanza di una partecipazione maggiore del 25% il titolare effettivo è la persona fisica o le persone fisiche che abbiano il controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria o il controllo dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea



Qualora, in base ai due precedenti criteri, non si possa identificare univocamente uno o più il titolari effettivi, gli stessi saranno coloro che hanno poteri di amministrazione e direzione della società





Comunicazione e accesso alle informazioni sul titolare effettivo Art. 21

Le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile e le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione. L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del codice civile.





OBBLIGHI DEL CLIENTE Art. 22



I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.









NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA



DICHIARAZIONE DEL CLIENTE

Azzera (ais	sensi e per gli effetti dell'art.	. 22 D.Lgs 231 del 21	novembre 2007 1)	
Il sottoscritto		Codice fi	scale	
Nato/a a	il	Cit	tadinanza	
Residente in	Pro	ovincia Indirizz		
Documento identità		N.		
Rilasciato da		il	Scade	enza
Dichiaro di operare nel prese	ente rapporto con l'agenzia	immobiliare:		
per conto proprio				
per conto di				
con procura rilasciata da		con	delibera del	
e che detta persona fisica/g	iuridica è legalmente rappre	sentata da		
di essere persona politicamo	ente esposta (cfr. D.Lgs. 231	/2007):	□ no	□ si
oppure				
di essere coniuge, figlio/a o	convivente negli ultimi 5 an	ni di persona politica	mente esposta 🗀 no	□ si
- Provenienza del denaro	x	- Provenien	za del bene: /costruito con redditi pro	opri
redditi o risparmi pro		acquistato	costruito con redditi di	-
ricavato dalla vendita		□ succession	e/donazione	
			_	
In qualità di		della societ		
Ragione sociale				
Indirizzo	Сар	Città		Prov
Partita Iva		Codice Fiscale		
Dichiarazione del titolare d	ella società			
di essere l'unico titolare		di NON essere	il titolare effettivo	
di essere un titolare effe	ttivo con altri	che non esiste	un titolare effettivo	
				25%)

Pag. 1/2

¹ Art. 22 D.Lgs 231/07 : I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.







Nome Cognome					
Cognonie					
Codice fiscale Quota di partecipazione					
Nome Cognome					
Codice fiscale Quota di partecipazione					
Nome Cognome					
Codice fiscale Quota di partecipazione					
Nome Cognome					
Codice fiscale Quota di partecipazione					
Dichiaro che lo scopo del presente rapporto Continuativo Coccasionale è: (incarico di acquisto, incarico di locazione, proposta di acquisto, etc.) Osservazioni e note					
Luogo e data Firma del dichiarante					
Dati agenzia					
Ragione Sociale					
Indirizzo					
Partita Iva					
Firma dell'addetto che ha effettuato l'identificazione 1 Art. 22 D.Lgs 231/07 : I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti					





MISURE SEMPLIFICATE E MISURE RAFFORZATE

- SEMPLIFICATE: società quotate
 - pubbliche amministrazioni
 - -clienti che risiedono in aree geografiche a basso rischio
- RAFFORZATE: prestazioni eseguite in circostanze anomale
 - clienti residenti in aree geografiche a rischio alto
 - attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante
 - operazioni con clienti i cui titolari effettivi siano persone politicamente esposte
 - altre ipotesi





MISURE RAFFORZATE

Cosa fare



- acquisire informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo;
- approfondire gli elementi posti a fondamento della valutazione sullo scopo e sulla natura del rapporto, intensificando la frequenza delle procedure volte a garantire il controllo costante nel corso del rapporto.









Le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

- 1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
- 1.1) Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- 1.2) deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- 1.3) membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
- 1.4) giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- 1.5) membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
- 1.6) ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
- 1.7) componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
- 1.8) direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
- 1.9) direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- 2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
- 3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
- 3.1) le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;
- 3.2) le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta;







ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DI AVC DA PARTE DI TERZI

E' possibile ricorrere a terzi per l'assolvimento degli obblighi di AVC.

Sono considerati terzi:

- a) gli intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2 (Banche, Poste spa, SGR, SIM, SICAV, SICAF, confidi, ecc.);
- b) (lettera soppressa);
- c) gli intermediari bancari e finanziari aventi sede in altri Stati membri;
- d) gli intermediari bancari e finanziari aventi sede in un Paese terzo, che:
 - 1) sono tenuti ad applicare misure di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti di livello analogo a quelle previste dalla direttiva;
 - sono sottoposti a controlli di vigilanza in linea con quelli previsti dal diritto dell'Unione europea;
- e) i professionisti nei confronti di altri professionisti.





ASSOLVIMENTO DEL TERZO



Il terzo rilascia un'attestazione di aver provveduto direttamente all'adempimento dell'obbligo di AVC nell'ambito di una sua prestazione.

Resta comunque ferma la responsabilità del soggetto obbligato che si è avvalso del terzo.





OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE (NON PIU' DI REGISTRAZIONE) ART. 31



I soggetti obbligati conservano i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra Autorità competente.







OBBLIGO DI CONSERVAZIONE CONTENUTO

La documentazione conservata deve consentire quanto meno di riscostruire univocamente:

- la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico;
- i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione;
- la consultazione, ove effettuata, dei registri REA;
- la data, l'importo e la causale dell'operazione;
- i mezzi di pagamento utilizzati.





OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE DURATA



I documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale.









Le modalità di conservazione adottate devono prevenire qualsiasi perdita dei dati e delle informazioni ed essere idonee a garantire la ricostruzione dell'operatività o attività del cliente nonché l'indicazione esplicita dei soggetti legittimati ad alimentare il sistema di conservazione e accedere ai dati e alle informazioni ivi conservati. Le predette modalità devono, altresì, assicurare:

- a) l'accessibilità completa e tempestiva ai dati e alle informazioni da parte delle autorità di cui all'articolo 21, comma 4, lettera a);
- b) la tempestiva acquisizione, da parte del soggetto obbligato, dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data. E' considerata tempestiva l'acquisizione conclusa entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto continuativo o dal conferimento dell'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale, dall'esecuzione dell'operazione o della prestazione professionale, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- l'integrità dei dati e delle informazioni e la non alterabilità dei medesimi successivamente alla loro acquisizione;
- la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni nonché il mantenimento della storicità dei medesimi.





OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE ART. 35



- 1. I soggetti obbligati, **prima di compiere l'operazione**, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.
- 2. In presenza degli elementi di sospetto di cui al comma 1, i soggetti obbligati non compiono l'operazione fino al momento in cui non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta.
- 3. I soggetti obbligati effettuano la segnalazione contenente i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto, e collaborano con la UIF, rispondendo tempestivamente alla richiesta di ulteriori informazioni.







TUTELA DEL SEGNALANTE

Le comunicazioni delle informazioni, effettuate in buona fede dai soggetti obbligati, dai loro dipendenti o amministratori ai fini della segnalazione di operazioni sospette, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

E' assicurata la riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione









E' fatto divieto ai soggetti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell'esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.







OBBLIGO DI ASTENSIONE Art. 42

I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF.

I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.









Solo a carico dei componenti del Collegio sindacale, Consiglio di Sorveglianza e del Comitato per il controllo di gestione

I componenti del Collegio sindacale, del Consiglio di sorveglianza e del Comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati vigilano sull'osservanza delle norme di cui al presente decreto e sono tenuti a:

- a) comunicare, senza ritardo, al legale rappresentante o a un suo delegato le operazioni potenzialmente sospette di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni;
- b) comunicare, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore e alle amministrazioni e organismi interessati, in ragione delle rispettive attribuzioni, i fatti che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di cui al presente Titolo e delle relative disposizioni attuative, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.







LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE





- sino al 30.6.2020 euro 3.000

- dal 1.7.2020 e fino al 31.12.2021 euro 2.000

- a decorrere dal 1.1.2022 euro 1.000





OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL MEF Art. 51



I soggetti obbligati che nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attività hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7 e 12, e all'articolo 50 (violazione del limite all'uso del contante) ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate.









SANZIONI PENALI Art. 55

- Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli **obblighi di adeguata verifica** ai sensi del presente decreto, **falsifica** i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da **10.000** euro a **30.000** euro. Alla medesima pena soggiace chiunque essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, in occasione dell'adempimento dei predetti obblighi, utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione.
- Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione ai sensi del presente decreto, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.
- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.
- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi tenuto, viola il divieto di comunicazione di cui agli articoli 39, comma 1 (comunicazione al segnalato), e 41, comma 3, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro.



SANZIONI AMMINISTRATIVE Art. 56 e ss.



Violazione dell'**obbligo di AVC** *€ 2.000,00*

Violazione grave e ripetuta € da 2.500,00 a 50.000

Inosservanza **obblighi conservazione** € 2.000

Violazione grave e ripetuta € da 2.500,00 a 50.000

Inosservanza **obblighi di segnalazione** € 3.000

Violazione grave e ripetuta € da 30.000 a 300.000

Con vantaggio economico Sanzione pari al doppio

dell'ammontare del vantaggio

(qualora il vantaggio non sia

inferiore a Euro 450.000)

Sanzione pari ad 1.000.000 qualora

il vantaggio non sia determinato o

determinabile



Inosservanza dell'avviso dell'UIF di sospensione dell'operazione sospetta

€ da 5.000 a 50.000



SUCCESSIONE DI LEGGI NEL TEMPO Art. 69



Nessuno può essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Titolo non costituisce più illecito.

Per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all'epoca della commessa violazione, se più favorevole, ivi compresa l'applicabilità dell'istituto del pagamento in misura ridotta.

